

5 Gestione del piano settoriale

5.1 Obbligo di elaborare un piano settoriale

Decisioni

1. Il PSIA fissa gli obiettivi e le prescrizioni in materia di infrastruttura aeronautica civile, coordinandoli con le esigenze di utilizzo e con gli obiettivi di protezione del territorio circostante. Gli obiettivi e le condizioni generali sono contenuti nella parte concettuale, le condizioni specifiche per i singoli impianti nelle rispettive schede di coordinamento. A seconda del grado di coordinamento raggiunto, le decisioni del PSIA si distinguono in dati acquisiti, risultati intermedi e informazioni preliminari.
2. Un progetto di infrastruttura aeronautica civile con incidenza territoriale (o che necessita di un coordinamento territoriale) può essere approvato, in linea di massima, solo dopo aver raggiunto lo status di dato acquisito.

Spiegazioni

1. Compiti e contenuto del PSIA sono disciplinati dall'art. 3a OSIA. La definizione di dato acquisito, risultato intermedio e informazione preliminare si basa sull'art. 15 OPT. Tanto i dati acquisiti quanto i risultati intermedi e le informazioni preliminari sono ugualmente vincolanti per le autorità di ogni livello. Gli obiettivi e le prescrizioni generali (decisioni) contenuti nella parte concettuale sono vincolanti.
2. L'approvazione dei piani per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente è subordinata, in linea di massima, a un piano settoriale (art. 37 cpv. 5 LNA). Gli impianti d'aerodromo o i regolamenti d'esercizio degli aerodromi possono essere approvati a condizione che siano adempiuti gli obiettivi e le prescrizioni del PSIA (art. 25 cpv. 1 e art. 27d cpv. 1 OSIA). Le autorità preposte all'approvazione verificano il rispetto delle condizioni quadro fissate nel PSIA. Prima del rilascio di un'autorizzazione i risultati intermedi e le informazioni preliminari devono passare allo status di dati acquisiti.

Secondo la giurisprudenza fanno parte dei progetti aventi effetti rilevanti sul territorio e sull'ambiente e la cui realizzazione è subordinata a un piano settoriale anche i progetti edilizi che aumentano considerevolmente la capacità dell'aviazione (cfr. DTF 1C 58/2010 relativa alle vie di rullaggio veloci dell'aeroporto di Zurigo) o che pregiudicano l'estensione dell'esercizio aereo futuro (cfr. sentenza del TAF A-6536/2010 relativa all'eliporto di Lauterbrunnen).

5.2 Processo di coordinamento

Decisioni

1. Le decisioni del PSIA relative alla costruzione e all'esercizio di ogni singolo impianto dell'infrastruttura aeronautica si basano sui risultati di un processo di coordinamento tra i servizi federali competenti, i servizi responsabili dei Cantoni e dei Comuni interessati e gli esercenti degli aerodromi. L'UFAC riporta tali risultati in un verbale di coordinamento.
2. Il verbale di coordinamento offre un quadro d'insieme sulla forma di utilizzo prevista per l'infrastruttura aeronautica, sui suoi effetti territoriali e ambientali nonché sul coordinamento necessario con le esigenze di utilizzo e con gli obiettivi di protezione delle zone circostanti; esso indica anche i conflitti esistenti sul piano della pianificazione del territorio nonché il consenso o le divergenze tra i servizi che prendono parte al coordinamento. Il verbale di coordinamento costituisce la base per l'elaborazione o l'adeguamento delle schede di coordinamento PSIA e può servire anche ad altri strumenti di pianificazione interessati.
3. Se non vi è alcun margine di manovra sul piano della pianificazione territoriale, si può in via eccezionale e d'intesa con i Cantoni interessati rinunciare a un processo di coordinamento.

Spiegazioni

1. Un processo di coordinamento si svolge unicamente per definire le decisioni contenute in una scheda di coordinamento di un aerodromo. Si tratta di una procedura amministrativa informale che contribuisce all'adempimento dell'obbligo di coordinamento o di collaborazione previsto dalla normativa sulla pianificazione territoriale. Esso precede la procedura ordinaria prevista dalla OPT per il piano settoriale. Contenuto, organizzazione e modalità di svolgimento del processo di coordinamento non sono pertanto disciplinati dalla legge e devono essere definiti caso per caso a seconda della situazione e della necessità di coordinamento. Il processo viene condotto dall'UFAC, che però può decidere di affidarlo al servizio competente del Cantone aeroportuale, a seconda delle circostanze e d'intesa con esso. Attraverso la partecipazione cantonale anche i Comuni possono partecipare indirettamente al processo di coordinamento. Oltre alle autorità interessate possono essere coinvolti nel processo di coordinamento anche organizzazioni private e gruppi di interesse.

Il processo di coordinamento deve essere impostato diversamente di volta in volta, in funzione della necessità di coordinamento territoriale. Per le piccole modifiche che non presentano un elevato rischio di conflitti si può evitare un processo allargato ed è sufficiente una breve consultazione scritta degli interessati.

Trattandosi di impianti con un ridotto rischio di conflitti con l'ambiente circostante (cfr. par. 4.6), per gli impianti della navigazione aerea si è rinunciato finora all'elaborazione delle schede di coordinamento e quindi anche all'esecuzione di un processo di coordinamento ad essi specifico. Se del caso, è comunque possibile ricorrere a tale possibilità.

2. Il verbale di coordinamento non è giuridicamente vincolante. Altri strumenti di pianificazione che possono essere verificati o adeguati sulla base di tale verbale sono, in particolare, gli altri piani settoriali della Confederazione, i piani direttori cantonali e i piani di utilizzazione dei Comuni.
3. L'attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza dell'infrastruttura e dell'esercizio degli aerodromi non ammette talvolta alcun margine di manovra sul piano della pianificazione territoriale.

5.3 Procedura del piano settoriale

Decisioni

1. Il Consiglio federale approva nuove modifiche del PSIA aventi effetti rilevanti sul territorio e sull'ambiente o che entrano in conflitto con altre esigenze di utilizzo o con obiettivi di protezione dopo aver consultato i Cantoni interessati (procedura di audizione) e dopo aver informato e consultato la popolazione (procedura di partecipazione).
2. Le modifiche che non creano nuovi conflitti con altri interessi e senza effetti rilevanti sul territorio e sull'ambiente possono essere approvate dal Dipartimento. In tali casi è possibile, d'accordo con i Cantoni interessati, rinunciare a informare e a consultare la popolazione.
3. Gli aggiornamenti del PSIA che non comportino modifiche materiali dello stesso possono essere approvate dal Dipartimento.
4. La procedura del piano settoriale precede, in linea generale, le procedure di approvazione previste dalla legge sulla navigazione aerea, tuttavia può svolgersi anche parallelamente ad esse. Integrazioni o piccole modifiche non contestate possono essere apportate anche in un secondo momento.
5. Qualora una modifica del PSIA comporti l'adeguamento di un piano direttore cantonale o di un altro piano settoriale della Confederazione, le due procedure dovrebbero essere condotte, nei limiti del possibile, parallelamente o dovrebbero quantomeno essere coordinate tra loro.
6. Il PSIA può essere modificato a seconda delle necessità. Una modifica può essere richiesta dai servizi federali, Cantoni, Comuni o esercenti d'aerodromo interessati oppure può essere avviata dallo stesso UFAC.

Spiegazioni

1. La procedura ordinaria del piano settoriale, fino all'adozione dello stesso da parte del Consiglio federale, è disciplinata dalla OPT; l'audizione dei Cantoni e dei Comuni nonché l'informazione e la partecipazione della popolazione si basano sull'articolo 19 della stessa ordinanza. Eventuali contraddizioni con la pianificazione direttrice cantonale devono essere individuate possibilmente già nel corso della suddetta fase di audizione e risolte nell'ambito della conseguente revisione del PSIA. Una seconda consultazione dei Cantoni di cui all'articolo 20 OPT è necessaria solo qualora ciò non abbia portato a un esito positivo e debba quindi essere avviata una procedura di conciliazione.

Per il passaggio dallo status di «risultato intermedio» o di «informazione preliminare» a quello di «dato acquisito» si può rinunciare a un'ulteriore informazione e partecipazione della popolazione, a condizione che tali procedure siano già state condotte per la definizione dei risultati intermedi e delle informazioni preliminari.

2. Spetta agli Uffici federali competenti (UFAC, ARE) valutare di volta in volta la rilevanza di una modifica del PSIA (effetti sul territorio e sull'ambiente, nuovi conflitti con altri interessi) e decidere insieme la procedura da seguire. In caso di modifiche del PSIA devono sempre essere consultati gli altri Uffici federali (consultazione degli Uffici). In caso di modifiche essenziali vengono invitati a una prima consultazione, prima delle procedure di audizione e di partecipazione, gli Uffici federali rappresentati in seno alla Conferenza della Confederazione sull'assetto del territorio (CAT). Per le modifiche che non hanno effetti rilevanti è possibile limitarsi agli Uffici direttamente interessati. In tale caso è anche possibile condurre la

prima consultazione degli Uffici contemporaneamente all'audizione dei Cantoni. La seconda consultazione degli Uffici ha luogo dopo le suddette procedure di audizione e partecipazione e segue la normale procedura prevista per gli affari del Consiglio federale.

3. Per «modifica materiale» si intende una modifica delle decisioni (testo evidenziato in azzurro, vincolante per le autorità).
4. Lo svolgimento parallelo della procedura del piano settoriale e della procedura di approvazione (approvazione dei piani o del regolamento d'esercizio) comporta in primo luogo la contemporaneità tra la partecipazione della popolazione al PSIA e il deposito pubblico della domanda di approvazione. In tal caso il Consiglio federale dovrà adottare il PSIA prima che venga presa una decisione in merito alla domanda di approvazione dei piani o del regolamento d'esercizio. Lo scopo è quello di avere una procedura complessivamente più efficiente e più breve, concentrando la partecipazione della popolazione.
5. Il coordinamento delle procedure per il piano settoriale e per il piano direttore comporta in primo luogo la contemporaneità tra il deposito pubblico degli adeguamenti previsti per il piano settoriale o il piano direttore e la partecipazione della popolazione a riguardo. È altresì auspicabile che il Consiglio federale adotti il PSIA contemporaneamente all'approvazione del piano direttore.
6. Modifiche del PSIA possono essere proposte anche da terzi (organizzazioni private o gruppi di interesse). Le modifiche degli obiettivi e delle prescrizioni generali del PSIA sono necessarie qualora cambino le condizioni, si aggiungano nuovi compiti o si presenti una nuova soluzione complessivamente migliore (come per le modifiche del piano direttore, cfr. art. 9 LPT). Le modifiche delle prescrizioni specifiche per i singoli impianti scaturiscono di solito da nuovi piani dell'esercente dell'aerodromo, che richiedono un coordinamento con gli interessi di utilizzazione del territorio circostante. Per ogni modifica occorre sempre garantire la certezza giuridica e della pianificazione.

5.4 Controllo dell'esecuzione e rendiconto

Decisioni

1. Ogni 4 anni, nell'ambito del programma di legislatura o del programma di attuazione, il DATEC presenta al Consiglio federale un rendiconto sul raggiungimento degli obiettivi e sull'attuazione delle prescrizioni del PSIA nonché sugli interventi necessari.

Spiegazioni

1. Ad oggi non è ancora stato presentato alcun rendiconto. La procedura da seguire in futuro (oggetto e svolgimento del controllo dell'esecuzione, periodicità e forma del rendiconto) e la conseguente correzione di questa decisione devono essere decisi insieme all'ARE. Si deve puntare a una soluzione coordinata opportunamente con gli altri piani settoriali.